



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 novembre 2012 (03.12)
(OR. en)**

16350/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0204 (COD)**

**JUSTCIV 335
CODEC 2706**

NOTA

della:	presidenza
al:	Consiglio
n. doc. prec.:	doc. 15918/12 JUSTCIV 327 CODEC 2604
n. prop. Comm.:	doc. 13260/11 JUSTCIV 205 CODEC 1280
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale [Prima lettura] - Dibattito orientativo

I. INTRODUZIONE

1. Con lettera del 25 luglio 2011 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di regolamento che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. La proposta è basata sull'articolo 81, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed è pertanto soggetta alla procedura legislativa ordinaria.
2. A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del regolamento proposto.

3. Il Regno Unito non ha effettuato alcuna notifica a norma dell'articolo 3 del suddetto protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e pertanto non parteciperà all'adozione del regolamento proposto¹. Potrà tuttavia accettare il regolamento successivamente alla sua adozione, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo.
4. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del regolamento proposto e non sarà da esso vincolata né sarà soggetta alla sua applicazione.
5. Il gruppo per le questioni di diritto civile (Ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari) ha esaminato la proposta di regolamento in varie riunioni a partire dal settembre 2011. La presidenza cipriota ha posto i lavori su tale fascicolo in cima alla sua agenda e nel secondo semestre del 2012 la proposta di regolamento è stata pertanto con grande regolarità oggetto di intense discussioni.
6. La presidenza ritiene che il regolamento proposto, facilitando il recupero transfrontaliero dei crediti, sia potenzialmente atto a rilanciare la crescita economica. Il meccanismo che esso istituisce apporterà notevoli vantaggi ai creditori in tutta l'Unione europea, siano essi cittadini ordinari o imprese.
7. Il gruppo per le questioni di diritto civile (Ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari) ha compiuto notevoli progressi in particolare riguardo ai capi I, II e III, ma l'interconnessione dei vari capi del regolamento proposto non consente di assumere una posizione definitiva in questa fase. Tuttavia la presidenza è dell'avviso che sia giunto il momento di chiedere al Consiglio di tenere un dibattito orientativo e di stabilire alcuni orientamenti generali per i lavori futuri.

¹ Cfr. doc. 5173/12 JUSTCIV 5 CODEC 54 in cui è spiegata la posizione del Regno Unito.

II. ORIENTAMENTI GENERALI PROPOSTI PER I LAVORI FUTURI

A. Una procedura europea per il sequestro conservativo su conti bancari

8. Il regolamento proposto istituirà una nuova procedura europea per il sequestro conservativo su conti bancari nei casi transnazionali. Tale nuova procedura consentirà al creditore di ottenere un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari ("ordinanza di sequestro conservativo" o "ordinanza") che bloccherà le somme detenute dal debitore su un conto bancario in uno degli Stati membri. Il creditore potrà avvalersi dell'ordinanza poco prima di iniziare la causa di merito o in qualsiasi momento durante il procedimento. Potrà altresì avvalersene prima di iniziare un procedimento di esecuzione di una decisione giudiziaria o di un altro titolo esecutivo (transazione giudiziaria o atto pubblico) già ottenuto contro il debitore. L'ordinanza impedirà al debitore di rimuovere somme dal suo conto bancario e quindi di compromettere gli sforzi compiuti dal creditore per recuperare il proprio credito.
9. Dal dibattito condotto dal gruppo per le questioni di diritto civile (Ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari) è emersa una generale accettazione dell'idea di una procedura europea per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari che copra sia la procedura di ottenimento dell'ordinanza che quella di esecuzione. Sono tuttavia necessarie ulteriori discussioni a livello tecnico per definire con esattezza i dettagli della procedura, le condizioni di emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo ed altri particolari.
10. La presidenza propone al Consiglio di confermare l'obiettivo politico consistente nella creazione di una procedura europea nuova finalizzata all'emissione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari.

B. La natura transnazionale del regolamento proposto

11. Considerata la base giuridica su cui si fonda, il regolamento proposto si applicherà nei casi transnazionali e non pregiudicherà le procedure nazionali intese a garantire il recupero dei crediti. Per rendere esplicito tale limite del campo di applicazione del regolamento proposto, la proposta della Commissione contiene un articolo specifico che definisce quando un caso sia transnazionale.

12. Le discussioni finora svoltesi nel gruppo per le questioni di diritto civile (Ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari) hanno evidenziato un ampio sostegno per una limitazione del regolamento proposto ai casi transnazionali e per una chiara elencazione, in un articolo, degli elementi in base ai quali un caso è da considerarsi transnazionale. Ad esempio tutti concordano sul fatto che si è in presenza di un caso transnazionale quando l'autorità giudiziaria che emette l'ordinanza di sequestro conservativo è ubicata in uno Stato membro ed il conto bancario oggetto dell'ordinanza è ubicato in un altro Stato membro. Tuttavia è necessario proseguire le discussioni a livello tecnico per determinare quali altri elementi sia opportuno includere nell'articolo specifico che definisce i casi transnazionali.
13. La presidenza suggerisce al Consiglio di confermare che il regolamento proposto si applicherà solo ai casi transnazionali e che essi saranno chiaramente definiti da un articolo specifico.

C. *L'"effetto sorpresa" dell'ordinanza di sequestro conservativo*

14. Per accrescere l'efficacia dell'ordinanza di sequestro conservativo, le procedure per la sua emissione dovrebbero essere effettuate in modo da non dare al debitore la possibilità di rimuovere somme detenute sui suoi conti prima dell'attuazione dell'ordinanza ("effetto sorpresa").
15. Secondo quanto emerso dal dibattito finora condotto dal gruppo per le questioni di diritto civile (Ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari) l'idea che l'ordinanza di sequestro conservativo debba essere emessa in condizioni tali da garantire l'"effetto sorpresa" gode di ampio sostegno. Tuttavia occorre discutere e riflettere ulteriormente per stabilire se l'autorità giudiziaria debba poter sentire il debitore, in casi opportuni benché eccezionali, e, qualora abbia tale facoltà, come si possa evitare che tale audizione metta a repentaglio l'efficacia dell'ordinanza di sequestro conservativo.
16. La presidenza suggerisce al Consiglio di confermare che l'"effetto sorpresa" è un elemento importante al fine di garantire che l'ordinanza di sequestro conservativo sia uno strumento utile per i creditori che tentano di recuperare crediti dai debitori in casi transnazionali. Al tempo stesso, tuttavia, il regolamento proposto dovrebbe assicurare un'adeguata tutela del debitore (si veda la sezione D).

D. *Il giusto equilibrio tra gli interessi del creditore e gli interessi del debitore*

17. Il regolamento proposto dovrebbe garantire un giusto equilibrio tra gli interessi del creditore e gli interessi del debitore, prescrivendo ad esempio che il creditore soddisfi determinate condizioni prima di ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo e mettendo opportuni mezzi di ricorso a disposizione del debitore che desideri contestare un'ordinanza di sequestro conservativo.
18. Dal dibattito finora condotto dal gruppo per le questioni di diritto civile (Ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari) risulta che gli Stati membri concordano sulla necessità di prevedere per il debitore una tutela supplementare rispetto a quanto inizialmente proposto dalla Commissione, in modo da garantire il giusto equilibrio tra gli interessi del creditore e gli interessi del debitore. Nel tentativo di contribuire a tale equilibrio, la presidenza ha presentato al gruppo varie nuove idee.
19. La presidenza suggerisce al Consiglio di confermare che, quale importante obiettivo per i lavori futuri, è necessario che il regolamento proposto garantisca il giusto equilibrio tra gli interessi del creditore e gli interessi del debitore e che occorre aggiungervi i seguenti elementi a tutela del debitore:
 - a) la domanda di ordinanza di sequestro conservativo dovrebbe contenere una dichiarazione attestante che le informazioni fornite dal creditore sono veritiere e complete, nonché un richiamo al fatto che dichiarazioni deliberatamente false o omissioni possono comportare conseguenze giuridiche in base alla legislazione applicabile;
 - b) in linea di massima solo un'autorità giudiziaria dovrebbe avere il potere di emettere un'ordinanza di sequestro conservativo;
 - c) qualora il creditore non abbia iniziato la causa di merito entro il termine specificato nella proposta di regolamento, l'ordinanza di sequestro conservativo dovrebbe essere revocata senza che sia richiesto alcun intervento da parte del debitore. Sono necessarie ulteriori discussioni per definire il funzionamento di tale meccanismo (compresa la questione dei termini).

20. Inoltre, la presidenza propone al Consiglio di confermare che siano esaminati in modo più approfondito almeno i seguenti aspetti attinenti alla tutela del debitore da essa suggeriti :
- a) il creditore dovrebbe essere responsabile nei confronti del debitore per qualsiasi danno a questi causato per aver violato gli obblighi spettanti al creditore in base al regolamento proposto, in circostanze e secondo norme che dovranno essere successivamente stabilite dagli Stati membri;
 - b) quando il creditore presenta una domanda di ordinanza di sequestro conservativo prima di iniziare la causa di merito dovrebbe, in linea di massima, essere tenuto a fornire una qualche forma di garanzia onde assicurare al debitore un'adeguata compensazione per il danno causatogli per aver violato gli obblighi spettanti al creditore in base al regolamento proposto. L'autorità giudiziaria dovrebbe avere la facoltà di dispensare da tale obbligo in situazioni in cui sarebbe inappropriato o superfluo fornire tale garanzia.

III. CONCLUSIONE

21. Si invita il Consiglio ad approvare gli orientamenti di cui alla parte II quali orientamenti generali per i futuri lavori relativi al regolamento proposto.